REGOLAMENTO (CEE) N. 1049/76 DEL CONSIGLIO

del 4 maggio 1976

che modifica i regolamenti (CEE) n. 87/76, n. 88/76, n. 90/76 e n. 92/76 che stabiliscono massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 87/76 (1), n. 88/76 (2), n. 90/76 (3) e n. 92/76 (4) stabiliscono massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di alcuni prodotti originari dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia; che questi prodotti vi sono indicati secondo il codice desunto dalla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (NIMEXE); che questa nomenclatura è stata modificata dal regolamento (CEE) n. 3218/75 della Commissione (5); che è opportuno di conseguenza modificare i suddetti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il codice NIMEXE riportato nella colonna n. 4 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 87/76 è sostituito dal seguente codice a fronte dei numeri d'ordine indicati in appresso:

— I A 1: 48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 29, 33

— I A 3: 48.01-64, 65, 69.

2. Il codice NIMEXE riportato nella colonna 4 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 88/76 è sostituito dal seguente codice a fronte dei numeri d'ordine indicati in appresso:

— I SF 1: 48.01-15, 21, 27, 31

— I SF 2: 48.01-16, 23, 28

— I SF 3: 48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 29, 33

— I SF 5: 48.01-64, 65, 69.

3. Il codice NIMEXE riportato nella colonna 4 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 90/76 è sostituito dal seguente codice a fronte dei numeri d'ordine indicati in appresso:

— I N 2: 48.01-15, 21, 27, 31

— I N 3: 48.01-16, 23, 28

— I N 4: 48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 29, 33

— I N 6: 48.01-64, 65, 69.

4. Il codice NIMEXE riportato nella colonna 4 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 92/76 è sostituito dal seguente codice a fronte dei numeri d'ordine indicati in appresso:

— I S 1: 48.01-15, 21, 27, 31

— I S 2: 48.01-16, 23, 28

— I S 3: 48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 29, 33

— I S 5: 48.01-64, 65, 69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 maggio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. L 16 del 24. 1. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 16 del 24. 1. 1976, pag. 7.
(3) GU n. L 16 del 24. 1. 1976, pag. 15.
(4) GU n. L 16 del 24. 1. 1976, pag. 25.
(5) GU n. L 331 del 24. 12. 1975, pag. 1.